



COMUNE DI TORTORETO - PROVINCIA DI TERAMO  
CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Polizia amministrativa, del commercio ed attività produttive

Via Corsica 36 64018 Tortoreto (TE) - Tel. 0861785385 - Fax 0861786025

E-mail: commercio@comune.tortoreto.te.it

Prot. 29376

Tortoreto, lì 30 Novembre 2009

Ordinanza n° 151 del 30.11.2009

Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa ed individuazione dei periodi di deroga dall'obbligo di chiusura domenicale, festiva e di riposo infrasettimanale, per l'anno 2010.

### IL SINDACO

Vista la delibera di Consiglio Comunale n°48 del 16.05.2000 ad oggetto: indirizzo programmatico per la disciplina degli orari commerciali al dettaglio D.Lgs. 31.3.1998 n°114;

Vista la legge regionale Abruzzo 16.7.2008, n°11 "Nuove norme in materia di commercio"

Visto il verbale n°34 inerente la conferenza dei servizi presso il Comune di Teramo in data 27.09.09 con le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti e le organizzazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative;

Richiamate tutte le precedenti ordinanze sindacali in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio e di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva;

Visto il Decreto Legislativo n°114 del 31 marzo 1998, con particolare riferimento all'art. 11; visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267;

### ORDINA

relativamente a tutti gli esercizi commerciali di vendita al minuto in sede fissa esistenti sul territorio comunale, per l'anno 2010, quanto segue:

- **CHIUSURA INFRASETTIMANALE:** è istituita la mezza giornata di chiusura infrasettimanale non obbligatoria. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono pertanto osservare la chiusura infrasettimanale di riposo nei seguenti giorni: lunedì mattina o giovedì pomeriggio o sabato pomeriggio indipendentemente dal settore merceologico di appartenenza. La giornata di chiusura infrasettimanale deve essere comunicata al Sindaco. La comunicazione di cui sopra diviene efficace trascorse 24 (ventiquattro) ore dalla data di presentazione e la stessa può essere modificata dall'interessato, a giusta ragione, con le stesse modalità. La determinazione della mezza giornata di chiusura infrasettimanale per gli esercizi "misti" deve essere unica per ambedue i settori merceologici (alimentari e non alimentari).
- **CHIUSURA OBBLIGATORIA:** la chiusura è obbligatoria nelle giornate di Pasqua, lunedì dell'angelo, 1° maggio, 25 e 26 dicembre;
- **ORARIO DI APERTURA E DI CHIUSURA:** l'esercente ha l'obbligo di rendere nota al pubblico la mezza giornata di chiusura infrasettimanale prescelta e l'orario di effettiva apertura e chiusura dell'esercizio mediante cartelli o altri mezzi di informazione. L'esercente ha la possibilità di tenere l'esercizio aperto al pubblico dalle ore 07.00 alle ore 22.00. (art.1, comma 126 L.R.11/08) Nel rispetto di tali limiti, può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura, non superando comunque le tredici ore giornaliere. Gli esercizi commerciali, all'interno dei suddetti limiti giornalieri di apertura e chiusura, hanno la facoltà di svolgere l'attività senza interruzioni o con intervallo pomeridiano. Infine, gli esercenti possono superare il limite delle tredici ore giornaliere di apertura previsto all'art. 11, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98 (e comunque non oltre le ore 24:00 della giornata), dal 1° giugno al 15 settembre di ogni anno. Gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa con prevalente attività alimentare devono garantire l'apertura al pubblico nelle ore antimeridiane per almeno una giornata quando ricorrono più di due festività consecutive.

Segue >>>

- CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA: gli esercenti hanno la facoltà di derogare dall'obbligo di chiusura domenicale o festiva nei seguenti giorni:

MESE	GIORNI DI APERTURA
GENNAIO	3 - 6
FEBBRAIO	NESSUNA APERTURA PREVISTA
MARZO	28
APRILE	11 - 18 - 25
MAGGIO	2- 9- 16 - 23 - 30
GIUGNO	2 - 6 - 13 - 20 - 27-
LUGLIO	4 - 11 - 18 - 25
AGOSTO	1 - 8- 15 - 22 - 29 ( 15 - Deroga)
SETTEMBRE	5 - 12- 19
OTTOBRE	31
NOVEMBRE	1
DICEMBRE	8 - 12 - 19

Qualora gli esercenti non usufruiscono delle deroghe sopra fissate non potranno, in alcun modo, recuperare le medesime in altre date.

- DEROGHE: in occasione di particolari eventi, di manifestazioni religiose, sportive o fieristiche che comportano afflussi straordinari di persone, con eventuali successivi provvedimenti, sentite le associazioni di cui all'art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo n°114/98, potranno essere concesse ulteriori deroghe che comunque, nell'arco dell'anno, non potranno superare le tre giornate: Si da comunque atto che, per l'anno 2010, rientra fra tali deroghe il 15.08.2008 già evidenziato al punto precedente.
- ESCLUSIONI: le disposizioni contenute nel presente provvedimento non si applicano alle seguenti tipologie di attività:
  - a) le rivendite di generi di monopolio;
  - b) gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici ed alberghieri;
  - c) gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
  - d) le rivendite di giornali;
  - e) le gelaterie;
  - f) le gastronomie;
  - g) le rosticcerie;
  - h) le pasticcerie;
  - i) gli esercizi specializzati nella vendita dei seguenti prodotti, qualora tali attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva e/o prevalente: bevande, fiori e piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, nastri magnetici, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo, artigianato locale, le stazioni di servizio autostradali, le sale cinematografiche.

I titolari degli esercizi indicati nella lettera (i) che intendono avvalersi dell'esclusione dal rispetto delle norme della presente ordinanza, devono comunicare al Comune l'attività che viene svolta in

maniera esclusiva e/o prevalente e comunque, nella misura dei 2/3 del fatturato complessivo e la superficie utilizzata per la vendita che sia pari ad almeno il settantacinque per cento della superficie complessivamente a disposizione, per lo svolgimento dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Il possesso del requisito deve essere dimostrato attraverso la presentazione al Sindaco della documentazione contabile, per incassi analitici nelle forme fiscalmente idonee. Per l'attestato di superficie, presentare documentazione grafica, accompagnata da relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato, atta ad attestare il rispetto della percentuale indicata. La persistenza nel tempo del requisito deve essere, dimostrata presentando al Sindaco, ogni anno, entro il 31 marzo, copia della documentazione sopra indicata relativa all'esercizio dell'anno precedente.

Le violazioni alle norme previste dalla presente ordinanza saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art 1, comma 139 della Legge Regionale n°11 del 16.07.2008. ed altre norme che disciplinano la materia.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce i precedenti emanati in materia ed in particolare, l'ordinanza n°163 del 23.12.2008.

La Presente ordinanza avrà effetto fino al 31.12.2010, e comunque fino all'emanazione dell'ordinanza sindacale relativa alla regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali in sede fissa e le deroghe alla chiusura domenicale e festiva per l'anno 2011.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza pubblica sono incaricati all'osservanza della presente ordinanza.

#### DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio e sul sito internet ufficiale dell'Ente.

MZ/ec

Il Sindaco  
Generoso Monti